CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Ufficio di presidenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 23 DICEMBRE 2021, N. 86

OGGETTO: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 – 2023 e Piano annuale 2021.

Schema di deliberazione 22 dicembre 2021, n. 67

Verbale n. 35

Componenti:			**Presente**	**Assente**	**Votazione**
Presidente	Marco	VINCENZI	x	□	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	x	□	favorevole
Vice Presidente	Devid	PORRELLO	x	□	favorevole
Consigliera Segretaria	Michela	DI BIASE	x	□	favorevole
Consigliere Segretario	Daniele	GIANNINI	□	x	----------
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	x	□	favorevole

Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci

L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente:

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 13 (Dotazioni organiche e profili professionali) e 32 (Ruolo del personale del Consiglio);

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento, ed in particolare gli articoli 88 (Consistenza della dotazione organica del personale con qualifica dirigenziale) e 132 (Programmazione dei fabbisogni di personale);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute in modalità telematica dell'Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio regionale. Revoca deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, e, in particolare, gli articoli 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale), 6ter (Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale), 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) e 33 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) in materia di organizzazione degli uffici e pianificazione dei fabbisogni di personale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) e successive modifiche;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche ed in particolare l'articolo 39:

- comma 1 il quale stabilisce che "*Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482"*
- comma 19 il quale prevede che *"Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.";*

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e, in particolare, l'art. 9:

- comma 1 *"A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.";*

VISTA la legge 24 dicembre 2003 n. 350 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)" e, in particolare, l'art. 3, comma 61, che ha previsto la facoltà, per le amministrazioni interessate, ad effettuare assunzioni nelle more dell'emanazione del regolamento di cui alla sopra citata legge 3/2003;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) e successive modifiche, in particolare l'articolo 1:

- comma 557 il quale stabilisce che *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) [riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile]; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"*
- comma 557-ter il quale sancisce che "*In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*
- comma 557-quater il quale prevede che "*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";*

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 3:

- comma 101, ai sensi del quale "*Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.*";

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione finanziaria pubblica e la perequazione Tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 76:

- comma 4 il quale stabilisce che "*In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";*

VISTO il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 9:

- comma 3 bis secondo cui la pubblica amministrazione che risulti inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 24:

- comma 1 il quale stabilisce che *"Ai sensi dell'*articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni"*;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 9:

- comma 28 secondo cui le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche e, in particolare gli articoli 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego) e 7:

- comma 6 il quale sancisce che *"Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà. Per i lavoratori delle categorie protette di cui all'*articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68*, assunti a tempo determinato nel rispetto dell'*articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 68

del 1999*, si applica l'*articolo 5, commi 4-quater e 4-sexies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*, e successive modificazioni, nei limiti della quota d'obbligo.";*

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e successive modifiche e, in particolare:

- l'art. 1, comma 5, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni possono collocare in quiescenza il personale, anche di qualifica dirigenziale, che abbia maturato il requisito di anzianità contributiva previsto per l'accesso al pensionamento anticipato, come rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 24 del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011;
- l'articolo 3, comma 5-ter, il quale stabilisce che anche per le regioni e gli enti locali, l'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinato alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;
- l'articolo 3, comma 5 septies, secondo cui i vincitori dei concorsi banditi dalle Regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 1 commi 228 e 723;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio) convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 9:

- comma 1-quinquies, il quale sancisce che *"In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."*

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b, c, d, ed e) e 17, comma 1, lettere a), c) e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124,

(Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 22:

- comma 15 il quale stabilisce che "*Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore";*

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023);

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) ed in particolare l'articolo 33:

- comma 1 il quale sancisce che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a*

carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della pubblica amministrazione 3 settembre 2019, attuativo dell'articolo 33, comma 1 del D.L. 34/2019, pubblicato in G.U. il 4 novembre 2019, con il quale all'articolo 4, vengono individuati i valori soglia di massima spesa del personale, fissando le nuove regole assunzionali per le Regioni;

VISTA la legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003) ed in particolare l'art. 24:
"La Regione, qualora, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, abbia la necessità e l'urgenza di reclutare un numero limitato di figure dirigenziali, caratterizzate da alta e specifica professionalità, non reperibili all'interno, può utilizzare le graduatorie degli idonei di pubblici concorsi espletati da altre pubbliche amministrazioni per il reclutamento delle medesime figure, fermi restando i requisiti generali previsti dalla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale). Tale reclutamento va effettuato secondo l'ordine delle suddette graduatorie e può avvenire anche al di fuori della dotazione organica, nel limite complessivo di cinque unità, salva la successiva modifica alla dotazione stessa ai sensi dell'articolo 13 della citata l.r. 6/2002."

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'art. 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 2:

- comma 52 il quale sancisce che *"In armonia con l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo a disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego, in presenza dei presupposti ivi previsti e, in ogni caso, nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente, è fatto obbligo lo scorrimento, in via prioritaria, degli idonei fino all'esaurimento delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati per i ruoli del personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale, vigenti ed approvate a partire dal 1° gennaio 2007. In armonia con l'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, per i nuovi concorsi*

è destinata al personale già in servizio presso la Regione una riserva di posti pari al cinquanta per cento di quelli messi a concorso.";

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020);

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023);

VISTA la legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali);

VISTO il parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Lazio n. 21/2018, in materia di computo delle facoltà assunzionali;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 8 maggio 2018 (Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche);

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti sezione delle autonomie n. 17/SEZAUT/2019/QMIG depositata in data 17 luglio 2019, riguardo il cumulo dei valori economici assunzionali 2019-2021, derivanti dalle cessazioni del personale dirigenziale e non per l'anno precedente;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 3:

- comma 8 il quale stabilisce *"Fatto salvo quanto stabilito dall'*articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'*articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001*.";*

VISTO il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e successive modifiche (cd. Decreto Rilancio) e, in particolare, l'articolo 250:

- comma 4, che stabilisce che *"Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al comma 1 e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2022, attingono, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi già autorizzati a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco";*

VISTI i decreti legge del 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), in particolare l'articolo 10 (Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la

durata dei corsi di formazione iniziale), convertito con legge 76/2021, e del 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia);

VISTO il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili);

VISTA la legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione) e successive modifiche e, in particolare l'articolo 22:

- comma 108 secondo il quale *"Al fine di dare attuazione all'articolo 33, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la Regione determina cumulativamente la spesa per il personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la pubblica amministrazione del 3 settembre 2019.";*
- comma 109 secondo il quale *"La Giunta regionale fissa, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i limiti di spesa per il personale, relativamente ai piani triennali di fabbisogni del personale, a partire dall'annualità 2020 ivi ricompresa, applicabili rispettivamente alla Giunta ed al Consiglio nel rispetto della spesa massima complessiva determinata in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, Dipartimento per la pubblica amministrazione di cui al comma 108.";*

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 17 febbraio 2015 n. 11 (Riduzione della dotazione organica dei dirigenti. Modifica al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.) e 22 ottobre 2015, n. 115 (Attuazione deliberazione Ufficio di Presidenza 28 luglio 2015 n. 82 - Riduzione dotazione organica del personale del Consiglio regionale.), con le quali si è provveduto a ridurre la dotazione organica rispettivamente del personale dirigente e del personale del comparto del Consiglio regionale;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 5 agosto 2021, n. 57 (Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione) con la quale si è provveduto all'articolazione delle strutture organizzative e alla conseguente ulteriore riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigente e del personale del comparto; le strutture apicali sono state ridotte da 5 a 4 con relativa rimodulazione delle competenze, e, coerentemente al nuovo assetto organizzativo delineatosi, si è proceduto alla riduzione della dotazione del ruolo della dirigenza da 47 a 28 unità nonché quella del ruolo del comparto da 550 a 495 unità.;

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 28 luglio 2020, n. 85 (Adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 e del Piano annuale 2020. Modifiche al Regolamento di organizzazione e 4 dicembre 2020, n. 167 (Modifica del "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020 - 2022 e del Piano annuale 2020" approvato con deliberazione 28 luglio 2020, n. 85);

CONSIDERATO che, prima di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, questa amministrazione dovrà attenersi a quanto stabilito dal decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), in particolare all'articolo 9:

- comma 1-quinquies il quale stabilisce che "*In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati*

alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.";

PRESO ATTO della Deliberazione n. 109/2021/PARI, del 21 settembre 2021, con la quale la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio, ha assunto la decisione di parificare nelle sue componenti il Rendiconto Generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2020, ad eccezione delle partite e dei prospetti del conto di bilancio *"concernenti impegni di spesa per il trattamento del personale oltre il limite del 100% del turn over in assenza degli equilibri prospettici di bilancio ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.L. n. 34/2019"*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 711 (Impugnazione innanzi alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, della Corte dei conti avente ad oggetto la decisione di Parifica della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio, del Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio 2020);

CONSIDERATO che ai sensi del comma 109 dell'art. 22, della legge regionale 1/2020, è stato predisposto uno schema di deliberazione concernente l'intesa con la Giunta regionale, sui limiti di spesa per il personale relativamente all'assunzione a tempo indeterminato in coerenza con i rispettivi piani triennali di fabbisogni di personale nonché, l'attuazione della mobilità del personale tra le strutture della Giunta e del Consiglio, mediante la successiva emanazione di un avviso di mobilità per interscambio, che costituisce necessaria fase propedeutica per la predisposizione del Piano triennale dei fabbisogni di personale;

VISTO che allo schema di deliberazione sopracitato, trasmesso alla competente direzione regionale, a mezzo PEC in data 18 novembre 2021, ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra esposto, al momento non è possibile programmare compiutamente, nell'ambito del Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, le annualità 2022 e 2023;

CONSIDERATO che nell'anno 2021 non si è proceduto, né si intende procedere, ad alcuna assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato;

RITENUTO pertanto di procedere all'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale del Consiglio regionale per il triennio 2021-2023 e del piano annuale 2021 secondo quanto sopra illustrato;

CONSIDERATO altresì, che si provvederà all'approvazione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 e Piano annuale 2022, secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 6, del decreto legge n. 80/2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, tenendo conto che la

Conferenza unificata nella seduta del 2 dicembre 2021 ha richiesto una dilazione dei termini di scadenza per la presentazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nel quale confluisce il Piano Triennale dei fabbisogni di personale;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 20 dicembre 2021, prot. R.U. n. 0024989;

VISTO, in particolare, l'articolo 22, comma 4, dello Statuto;

VISTO, in particolare, l'articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di approvare la presente deliberazione che costituisce il "Piano triennale dei fabbisogni di personale del Consiglio regionale per il triennio 2021-2023 e il piano annuale 2021";

2. di dare atto che non sussistono, ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 165/2001, situazioni di soprannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria del Consiglio regionale e che risultano rispettati i parametri ed i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale;

3. di non prevedere, per l'anno 2021, alcuna assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato;

4. di rimandare le determinazioni relative alle annualità 2022 e 2023, all'esito dell'accordo proposto alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 109, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e successive modifiche, nonché delle risultanze del ricorso avverso al giudizio di parifica della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio, relativo al rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio 2020, proposto dalla giunta regionale con deliberazione 26 ottobre 2021, n. 711;

5. di trasmettere la presente deliberazione alla Segretaria generale;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL), sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale e nella apposita sottosezione della sezione "Amministrazione trasparente" dello stesso e sulla intranet del Consiglio regionale del Lazio.

LA SEGRETARIA
Cinzia Felci

Firmato digitalmente da: Cinzia Felci
Data: 23/12/2021 16:12:19

IL PRESIDENTE
Marco Vincenzi

Firmato digitalmente da: Marco Vincenzi
Data: 23/12/2021 16:26:03